



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2411 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

So.Vite S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Valle, Cristina Angela Niutta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Milano, via Corridoni n. 39;

***contro***

Azienda Servizi Alla persona - Asp "Carlo Pezzani", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Avolio e Vittoria Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, viale Gian Galeazzo, 16;

***nei confronti***

A.S.M. Voghera, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con Elixir Ristorazione S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Musenga,

Davide Angelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Elior Ristorazione S.p.a non costituitasi in giudizio;

*per l'annullamento*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determina n. 5/Direttore/n. 146 del 21.9.2017, resa nota a So.Vite SpA con comunicazione via mail – che parimenti si impugna - in data 22 settembre 2017, recante approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione alla costituenda ATI tra ASM Voghera SpA ed Elior Ristorazione SpA del servizio di ristorazione per gli ospiti e i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani, (CIG 7046385CD7), per il periodo di 72 mesi (dal 1.1.2018 al 31.12.2023);

- di tutti gli ulteriori atti di gara e segnatamente:

- della proposta di aggiudicazione del RUP in data 21.9.2017;

- dei verbali del Seggio di Gara n. 4, del 21.9.2017, n. 3 del 12.9.2017, n. 2 del 12.6.2017, n. 1 del 31.5.2017;

- dei verbali della Commissione Giudicatrice, n. 1 del 20.6.2017 e n. 2 (del 30.8.2017-23.8.2017-17.8.2017-26.7.2017-13.7.2017);

- della Determina n. 4/Direttore/ n. 101 del 30.5.2017 recante nomina della Commissione giudicatrice per la gara per il servizio di ristorazione per gli ospiti e i dipendenti CIG 7046385CD7;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché eventualmente incognito;

nonché

- con domanda di scorrimento della graduatoria e aggiudicazione a favore della ricorrente e consequenziale subentro nel contratto che fosse nelle more stipulato, previa sua declaratoria di inefficacia;

nonché per la condanna

- al risarcimento anche per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto degli atti e provvedimenti impugnati, comprensivi di

ogni voce di danno emergente e di lucro cessante, con interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, da quantificarsi in corso di causa; per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della lettera del 3.11.2017 prot. 03.06.01/1014 a firma del RUP Dott.ssa Biancarosa Boveri, trasmessa via pec in pari data, con cui si comunica l'esclusione dell'offerta economica di So.Vite SpA nella gara per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani (CIG 7046385CD7);

- del Verbale del Seggio di Gara n. 5 del 3.11.2017 comunicato via pec in pari data recante esclusione in (asserita) autotutela di So.Vite dalla gara per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani (CIG 7046385CD7);

- dell'atto di avvio del procedimento per l'esclusione dell'offerta presentata da So.Vite nella gara per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani (CIG 7046385CD7);

- del Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani (CIG 7046385CD7);

- del Disciplinare di gara per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani (CIG 7046385CD7);

- del Bando di gara per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani (CIG 7046385CD7);

- della Determina n. 5/Direttore/n. 146 del 21.9.2017, resa nota a So.Vite SpA con comunicazione via mail – che parimenti si impugna - in data 22 settembre 2017, recante approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione alla costituenda ATI tra ASM Voghera SpA ed Elixir Ristorazione SpA del servizio di ristorazione per gli ospiti e i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani, (CIG 7046385CD7), per il periodo di 72 mesi (dal 1.1.2018 al 31.12.2023);

- di tutti gli ulteriori atti di gara e segnatamente:

- della proposta di aggiudicazione del RUP in data 21.9.2017;

- dei verbali del Seggio di Gara n. 4, del 21.9.2017, n. 3 del 12.9.2017, n. 2 del 12.6.2017, n. 1 del 31.5.2017;
- dei verbali della Commissione Giudicatrice, n. 1 del 20.6.2017 e n. 2 (del 30.8.2017-23.8.2017-17.8.2017-26.7.2017-13.7.2017);
- della Determina n. 4/Direttore/ n. 101 del 30.5.2017 recante nomina della Commissione giudicatrice per la gara per il servizio di ristorazione per gli ospiti e i dipendenti CIG 7046385CD7;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché eventualmente incognito;

nonché

- con domanda di scorrimento della graduatoria e aggiudicazione a favore della ricorrente e consequenziale subentro nel contratto che fosse nelle more stipulato, previa sua declaratoria di inefficacia;

nonché per la condanna

- al risarcimento anche per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto degli atti e provvedimenti impugnati, comprensivi di ogni voce di danno emergente e di lucro cessante, con interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, da quantificarsi in corso di causa.

Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da So.Vite S.p.a. il 19/3/2018:

per l'annullamento,

- del Verbale della Commissione Giudicatrice n. 5 del 26.01.2018 nella gara per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti dell'A.S.P. "Carlo Pezzani" dal 1.01.2018 al 31.12.2023 (CIG 7046385CD7), mai pubblicato né comunicato/notificato a So. Vite S.p.A., e depositato dall'Amministrazione resistente nel giudizio in epigrafe emarginato in data 9.02.2018;
- del Verbale del Seggio di Gara unitamente alla Commissione Giudicatrice n. 4 del 26.01.2018 nella gara per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti dell'A.S.P. "Carlo Pezzani" dal 1.01.2018 al

31.12.2023 (CIG 7046385CD7), mai pubblicato né comunicato/notificato a So. Vite S.p.A., e depositato dall'Amministrazione resistente nel giudizio in epigrafe emarginato in data 9.02.2018;

- della lettera del 3.11.2017 prot. 03.06.01/1014 a firma del RUP Dott.ssa Biancarosa Boveri, trasmessa via pec in pari data, con cui si comunica l'esclusione dell'offerta economica di So.Vite SpA nella gara per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani (CIG 7046385CD7);

- del Verbale del Seggio di Gara n. 5 del 3.11.2017 comunicato via pec in pari data recante esclusione in (asserita) autotutela di So.Vite dalla gara per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani (CIG 7046385CD7);

- dell'atto di avvio del procedimento per l'esclusione dell'offerta presentata da So.Vite nella gara per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani (CIG 7046385CD7);

- del Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani (CIG 7046385CD7);

- del Disciplinare di gara per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani (CIG 7046385CD7);

- del Bando di gara per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per gli ospiti ed i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani (CIG 7046385CD7);

- della Determina n. 5/Direttore/n. 146 del 21.9.2017, resa nota a So.Vite SpA con comunicazione via mail – che parimenti si impugna - in data 22 settembre 2017, recante approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione alla costituenda ATI tra ASM Voghera SpA ed Elixir Ristorazione SpA del servizio di ristorazione per gli ospiti e i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani, (CIG 7046385CD7), per il periodo di 72 mesi (dal 1.1.2018 al 31.12.2023);

- di tutti gli ulteriori atti di gara e segnatamente:

- della proposta di aggiudicazione del RUP in data 21.9.2017;

- dei verbali del Seggio di Gara n. 4, del 21.9.2017, n. 3 del 12.9.2017, n. 2 del 12.6.2017, n. 1 del 31.5.2017;
  - dei verbali della Commissione Giudicatrice, n. 1 del 20.6.2017 e n. 2 (del 30.8.2017-23.8.2017-17.8.2017-26.7.2017-13.7.2017);
  - della Determina n. 4/Direttore/ n. 101 del 30.5.2017 recante nomina della Commissione giudicatrice per la gara per il servizio di ristorazione per gli ospiti e i dipendenti CIG 7046385CD7;
  - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché eventualmente incognito;
- nonché
- con domanda di scorrimento della graduatoria e aggiudicazione a favore della ricorrente e consequenziale subentro nel contratto che fosse nelle more stipulato, previa sua declaratoria di inefficacia;
- nonché per la condanna
- al risarcimento anche per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto degli atti e provvedimenti impugnati, comprensivi di ogni voce di danno emergente e di lucro cessante, con interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, da quantificarsi in corso di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Servizi alla persona - Asp "Carlo Pezzani" e di A.S.M. Voghera;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con il ricorso all'esame del collegio la società istante, classificatasi seconda in graduatoria, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe,

concernenti l'aggiudicazione all'ATI controinteressata della procedura aperta indetta per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di ristorazione per gli ospiti e i dipendenti dell'ASP Carlo Pezzani per un periodo di 72 mesi, di valore presunto posto a base d'asta pari ad euro 2.742.000,00.

A sostegno del proprio gravame l'istante ha dedotto con il primo motivo la violazione degli artt. 97 e 77 del d.lgs. n. 50/2016, del punto 5.3. delle linee guida ANAC n. 3/2016 e del disciplinare di gara, sia in relazione all'assunta incompetenza del RUP a condurre il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta senza il supporto della commissione di gara, che con riferimento all'asserita incongruità dell'offerta della controinteressata riguardo al costo della manodopera, calcolato nell'offerta con il parametro delle ore teoriche lavorate e nelle giustificazioni come ore effettive, nonché riguardo all'errato computo dei pasti per il CDI; con il secondo motivo, la violazione degli artt. 77, 78 e 216 del d.lgs. n. 50/2016, del disciplinare di gara, della prassi amministrativa e dei principi di trasparenza ed imparzialità con riferimento all'assunta illegittimità del procedimento di nomina della commissione giudicatrice.

Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante e l'ATI controinteressata, che hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione attiva a contestare l'esito della gara, essendo intervenuto il provvedimento di esclusione dell'offerta della società ricorrente dalla procedura in questione per indeterminatezza dell'offerta, chiedendone, comunque il rigetto per infondatezza nel merito.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti l'istante ha impugnato il suddetto provvedimento di esclusione, deducendo: l'incompetenza del RUP ad adottare il provvedimento; la violazione della *lex specialis* di gara e dei principi del codice civile sull'interpretazione del contratto (artt. 1337 e 1362 c.c.), l'eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento; la violazione dei principi in tema di soccorso istruttorio ed interpretazione

delle offerte, dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1413 e 1433 c.c., nonché l'eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e par condicio tra i concorrenti; l'eccesso di potere per sviamento e violazione dei principi di imparzialità e par condicio tra i concorrenti, la violazione degli artt. 1 e 21 nonies della legge n. 241/1990; l'illegittimità del provvedimento per tutti i motivi già dedotti con il ricorso principale; la violazione del c.d. dovere del clare loqui e dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità per l'assunta ambiguità della legge di gara.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti l'istante ha impugnato i verbali di gara nn. 4 e 5 della commissione giudicatrice del 26 gennaio 2018 (il primo adottato anche alla presenza del Rup), con i quali è stato, sostanzialmente, confermato il precedente operato del Rup sia riguardo alla dichiarazione di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria che all'esclusione della ricorrente per indeterminatezza dell'offerta.

A sostegno delle proprie censure l'istante ha dedotto: avverso il verbale n. 5, con cui è stata confermata la sua esclusione dalla gara, la nullità per carenza di contenuto dispositivo, la violazione dei principi in tema di atto collegiale e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, nonché gli stessi motivi dedotti con il primo ricorso per motivi aggiunti; avverso il verbale n. 4, con cui è stata confermata la congruità dell'offerta della controinteressata, la violazione dei principi in tema di contrarius actus e di provvedimenti di secondo grado, la nullità per carenza di contenuto dispositivo, la violazione dei principi in tema di atto collegiale e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale.

La ricorrente ha, altresì, formulato istanza di risarcimento del danno, sia in forma specifica che per equivalente.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica del 24 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Il collegio ritiene di esaminare, innanzitutto, le censure proposte con il primo e il secondo atto di motivi aggiunti avverso i provvedimenti di esclusione assunti nei confronti della società istante, sia dal Rup che dalla commissione giudicatrice, con l'astensione del presidente.

Tale esclusione è, invero, intervenuta in considerazione dell'assunta indeterminatezza dell'offerta di So.Vite in ragione di una discrasia tra il ribasso offerto sul totale e le risultanze della somma dei costi dei singoli pasti.

Il modello C allegato al disciplinare di gara prevedeva, infatti, che i concorrenti dovessero redigere l'offerta economica indicando il ribasso percentuale sulla base d'asta (pari ad € 2.714.580,00 per l'intera durata del servizio, ossia per 6 anni), nonché i costi delle giornate alimentari che sarebbero stati praticati in caso di aggiudicazione, distinti per:

- costo delle giornate alimentari RSA
- costo a singolo pasto per CDI (Centro Diurno)
- costo pasto dipendente.

Il capitolato speciale, all'art. 2, punto 4, indicava le quantità stimate dei pasti annui da somministrare ad utenti e dipendenti come segue:

- giornate alimentari RSA: 45.990
- pranzo e cene CDI: 6.760 (26 persone in media x 5 gg.)
- pasto dipendenti: 3.120.

La società ricorrente ha offerto un ribasso percentuale sulla base d'asta pari al 7,2%; corrispondente, cioè, ad € 2.714.580,00 - (7,2% di € 2.714.580,00 pari a € 195.449,76) = € 2.519.130,24, nonché i seguenti costi unitari per pasto:

- costo della giornata alimentare per RSA € 8,35
- costo a singolo pasto per CDI € 4,45

- costo pasto dipendente € 3,71.

Invece, moltiplicando il costo dei pasti proposto dalla ricorrente per il numero degli stessi (secondo la quantificazione operata da So.Vite pari a 6.760, peraltro ritenuta anche erronea dalla stazione appaltante in considerazione del fatto che per il CDI oltre ai pranzi avrebbero dovuto essere previste anche le cene) si perveniva, anziché allo stesso risultato di € 2.519.130,24, ad un totale di € 2.554.042,20.

Ed infatti:

- costo della giornata alimentare per RSA: €  $8,351 \times 45.9902 \times 63 =$  € 2.304.909,00

- costo a singolo pasto per CDI: €  $4,45 \times 6,70 \times 6 =$  € 180.492,00

- costo pasto dipendente: €  $3,71 \times 3.120 \times 6 =$  € 69.451,20

per un totale, appunto, di €  $(2.304.099,00 + 180.492,00 + 69.451,20 =)$  2.554.042,20.

La stazione appaltante ha, dunque, ritenuto che l'offerta dell'istante fosse incerta ed indeterminabile: incerta perché lo sconto percentuale offerto (sulla base del quale sarebbero stati attribuiti i punteggi economici) non corrispondeva al costo offerto per singoli pasti; indeterminabile, perché non era possibile stabilire su quale elemento (sconto percentuale o prezzo unitario dei pasti) ricadesse l'errore in cui era incorsa la ricorrente, al fine di intervenire sullo stesso mediante una mera rettifica.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa: "Nelle gare di appalto le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che l'attività interpretativa può consistere anche nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo, a condizione tuttavia che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente, che non sono

ammesse, salva l'ipotesi dell'applicazione dell'art. 46 del codice dei contratti pubblici” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 21 ottobre 2014, n. 5196; TAR Lombardia, sez. IV, 1 agosto 2016, n. 1554).

Nella fattispecie all'esame del collegio legittimamente la stazione appaltante non ha proceduto alla rettifica dell'offerta, essendo effettivamente impossibile determinare con ragionevole certezza quale fosse l'effettiva volontà dell'offerente senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima e, dunque, della stessa integrative. Tale motivo costituisce, dunque, autonoma causa di esclusione idonea a sorreggere il provvedimento adottato dalla stazione appaltante, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle censure concernenti l'erronea interpretazione o, comunque, l'ambiguità della lex specialis di gara in ordine al numero dei pasti da calcolare per il CDI, che, di conseguenza, possono ritenersi assorbite.

Riguardo, invece, all'assunta incompetenza del Rup nell'adottare il provvedimento di esclusione senza l'apporto della commissione, deve, innanzitutto richiamarsi quell'orientamento giurisprudenziale in base al quale nelle gare pubbliche, per la cui aggiudicazione è stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione è l'attività valutativa, mentre ben possono essere svolte dal Rup quelle attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, in ragione delle previsioni del codice dei contratti (art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016), che affidano al responsabile unico del procedimento lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento non specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2017, n. 2865; sez. V, 21 novembre 2014, n. 5760). E nel caso di specie l'attività del Rup si è risolta nel mero rilievo della succitata discrasia contenuta nell'offerta della ricorrente, non richiedendo l'esclusione della stessa alcun apprezzamento discrezionale.

In ogni caso, l'esclusione è stata confermata e, dunque, convalidata, con il verbale n. 5 del 26 gennaio 2018 della commissione giudicatrice che, a maggioranza dei suoi membri e con l'astensione del presidente, richiama i verbali delle precedenti sedute e ripercorre lo stesso iter logico di cui al provvedimento del Rup del 3 novembre 2017, ritenendo "indeterminata e comunque irrimediabilmente incerta nel relativo ammontare" l'offerta della ricorrente che, per tale motivo, viene esclusa legittimamente.

In ordine alle censure con le quali l'istante assume l'invalidità di tale verbale, perché nello stesso sarebbero presenti i semplici interventi dei singoli componenti e non la determinazione del collegio, deve, al contrario, osservarsi che l'atto non si limita a riportare i singoli interventi dei tre componenti della commissione, ma premette un'ampia motivazione sulle modalità di formulazione dell'offerta della ricorrente e riporta la determinazione di esclusione della stessa assunta da due componenti e l'astensione del terzo, risultando, quindi, individuabili sia l'iter motivazionale della determinazione assunta dalla maggioranza del collegio, che l'intervento dei singoli componenti.

Riguardo, invece, all'assunta violazione delle garanzie partecipative dell'istante, deve, al contrario darsi atto che, come risulta dall'esame della documentazione versata in atti, alla stessa era stato già in precedenza comunicato l'avvio del procedimento volto alla sua esclusione, al quale aveva partecipato mediante la presentazione di deduzioni che sono state valutate anche dalla commissione giudicatrice.

Riguardo, invece, ai motivi dedotti, sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti, avverso i provvedimenti con i quali è stata disposta l'aggiudicazione del servizio alla controinteressata, previo giudizio di congruità della sua offerta, il collegio ritiene che gli stessi vadano dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione a ricorrere, atteso che, come risulta da quanto sopra osservato, la società ricorrente è stata legittimamente esclusa dalla gara.

Ed invero, come risulta dall'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'operatore legittimamente escluso dalla gara non è legittimato ad impugnare il provvedimento di aggiudicazione della stessa: "...la situazione legittimante costituita dalla partecipazione alla procedura costituisce la condizione necessaria per acquisire la legittimazione al ricorso.

La posizione sostanziale differenziata che radica la legittimazione al ricorso non è instaurata dal solo fatto storico della iniziale partecipazione alla gara, indipendentemente dalla successiva esclusione, oppure dall'accertamento della sua illegittimità.

La legittimazione del concorrente che abbia partecipato alla gara può quindi essere impedita dall'inoppugnabilità dell'atto di esclusione perché non impugnato, o perché giudicato immune dai vizi denunciati dalla parte interessata.

Da ciò discende che la mera partecipazione di fatto alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso: la situazione legittimante costituita dall'intervento nel procedimento selettivo deriva infatti, secondo l'Adunanza Plenaria (n. 4/2011), da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell'ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva.

Pertanto si deve concludere che non spetta alcuna legittimazione a contestare gli esiti della gara o comunque il suo svolgimento al concorrente escluso dalla gara, per il quale l'atto di esclusione non sia stato in qualche modo rimosso" (Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2012, n. 3994; nello stesso senso, cfr., fra le tante, Cons. di Stato, sez. IV, nn. 4180/2016, 3688/2016, 1560/2016).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso principale va dichiarato inammissibile, il primo ricorso per motivi aggiunti va respinto, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti va in parte respinto e per il resto dichiarato inammissibile.

L'istanza di risarcimento del danno va respinta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso principale, respinge il primo ricorso per motivi aggiunti ed in parte anche il secondo ricorso per motivi aggiunti che, per il resto, dichiara inammissibile. Respinge l'istanza risarcitoria.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di Asp "Carlo Pezzani" e di A.S.M. Voghera, in via solidale e per la stessa quota, che si liquidano in una somma complessiva pari ad euro 10.000, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Giovanni Zucchini, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Elena Quadri**

**IL PRESIDENTE**

**Angelo Gabbricci**

**IL SEGRETARIO**